

chi è incaricato di rappresentarlo. Quando però vi fosse un Ospedale in luogo più prossimo della residenza dei funzionarj come all' articolo precedente, in allora lo dirigeranno a questo Spedale. In questi soli casi le Municipalità, Delegati, o Agenti comunali rilasceranno de' mandati, i quali saranno conformi al modello N. 5 citato all' articolo 15, e verranno ammessi nelle contabilità, e saranno, valutati, e pagati come quelli rilasciati dai Commissarj di Guerra. Le prescrizioni portate dall' art. 20 dovranno essere eseguite anche in queste evenienze.

25. I Prefetti o Delegati di Governo, ai quali fossero diretti simili militari, dopo averli fatti di nuovo visitare, li dirigeranno al luogo di residenza di un Commissario di Governo, quando l' Ospedale si trovasse in maggior distanza, non ommettendo le disposizioni già enunciate agli articoli 10 11 12 13 e 14.

26. Ne' luoghi di residenza d' un Commissario di Guerra, e dove i passaggi sono frequenti, i militari aventi diritto al trasporto, che non si trovassero in numero sufficiente, per completare il carico almeno d' un carro ad una bestia, attenderanno, che ne arrivino altri eventi la stessa direzione, a meno che non fossero in numero di tre, o che la partenza di quelli di un numero inferiore non fosse riconosciuta urgente; circostanza di